COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 2/66/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 1966

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il regolamento n. 31 (C.E.E.), e n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (1), e in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 di detto regime,

Visto il regolamento n. 11/65/Euratom del Consiglio relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nei Paesi Bassi (2) e in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che compete al Consiglio, deliberante su proposta della Commissione, di stabilire in base agli usi locali le condizioni di retribuzione degli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari per ogni sede di servizio, come pure il regime delle indennità, assicurazioni, vantaggi sociali e vantaggi di ogni altra natura dei quali essi beneficeranno ;

Considerando che le modifiche degli stipendi intervenute per l'anno 1965 a favore del personale del Reactor Centrum Nederland giustificano una modifica dell'articolo 3 del regolamento n. 11/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento n. 11/65/Euratom è completato dalle seguenti disposizioni :

« Per l'anno 1965 viene concessa un'indennità speciale una tantum pari al 4 % della retribuzione annua. Tale indennità è calcolata sullo stipendio base e sull'indennità di congedo come pure, se del caso, sull'indennità legale di alloggio e sull'indennità di permanenza obbligatoria a domicilio.

L'indennità speciale una tantum viene concessa all'agente di stabilimento in servizio al 1° dicembre 1965 ; l'agente di stabilimento, che al 31 dicembre 1965 non raggiunge 12 mesi di servizio nei Paesi Bassi in tale qualifica, percepirà una indennità speciale una tantum calcolata proporzionalmente. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 28 febbraio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WERNER

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 722/65.